



DHH S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

28 aprile 2021 – unica convocazione

Milano, 26 marzo 2021

DHH S.p.A. – Via Caldera n. 21, 20154 Milano

Codice Fiscale e P.IVA 09150720960

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DHH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. ("DHH" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea dei Soci che si terrà, in seduta ordinaria e in seduta straordinaria, il prossimo 28 aprile 2020 in unica convocazione, in merito alle materie di cui al seguente Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* al 31 dicembre 2020 e distribuzione di un dividendo in natura: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione conferita con delibera assembleare del 27 aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Attribuzione di compenso all'organo amministrativo per l'esercizio sociale 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Adozione di un regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 ("*Capitale e azioni*"), 11 ("*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*"), 14 ("*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*"), 15 ("*Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti*"), 18 ("*Competenze dell'assemblea ordinaria*"), 20 ("*Quorum assembleare*"), 21 ("*Intervento all'assemblea*"), 22 ("*Assemblea in teleconferenza*"), 23 ("*Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione*"), 26 ("*Consiglio di Amministrazione*"), 29 ("*Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione*"), 30 ("*Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza*"), 31 ("*Sostituzioni degli amministratori*"), 40 ("*Collegio Sindacale*") e 41 ("*Revisione legale dei conti*") dello statuto sociale e inserimento dei nuovi articoli 14-bis ("*Obbligo e diritto di acquisto*") e 14-ter ("*Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni*"): deliberazioni inerenti e conseguenti.;
2. Attribuzione all'organo amministrativo di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Primo argomento all'Ordine del Giorno della parte ordinaria: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di gruppo pro-forma al 31 dicembre 2020 e distribuzione di un dividendo in natura: deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di DHH e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, nonché del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2020 (esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2021), nonché per deliberare in merito alla distribuzione di un dividendo in natura.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude, per DHH, con una perdita di euro 385.127,00, che Vi proponiamo di rinviare a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio consolidato *pro-forma*, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Nell'invitare ad approvare il bilancio di esercizio di DHH e a prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, nonché del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2020, si sottopone altresì alla decisione dell'Assemblea dei Soci la possibile distribuzione di un dividendo in natura mediante assegnazione gratuita di una porzione delle azioni proprie già presenti nel portafoglio della Società, attingendo dalla relativa riserva di patrimonio netto da sovrapprezzo azioni (che andrà dunque a ridursi corrispondentemente). Ai fini di quanto precede, ai sensi dell'articolo 2431 del codice civile, si renderà necessario appostare previamente in riserva legale – attingendo dalla medesima riserva da sovrapprezzo azioni – la somma di euro 61.973,00, necessaria al raggiungimento del limite minimo previsto dall'articolo 2430 del codice civile, pari a euro 90.373,00, corrispondente a un quinto del capitale sociale di DHH.

In particolare, si propone di assegnare gratuitamente n. 1 azione per ogni n. 25 azioni detenute nella Società (con arrotondamento per difetto all'unità), fino a un massimo di complessive n. 180.746 azioni oggetto di assegnazione, collettivamente rappresentative del 4% del capitale sociale di DHH (a fronte di n. 341.325 azioni proprie attualmente detenute da DHH, collettivamente rappresentative del 7,55% del relativo capitale sociale, con conseguente totale copertura del dividendo).

Conseguentemente, in caso di approvazione, il valore totale del dividendo oggetto di distribuzione ammonterà a euro 2.205.101,20, come da calcolo effettuato sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di DHH nel giorno precedente rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in data 26 marzo 2021 (nell'ambito della quale è stata deliberata, *inter alia*, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di distribuzione esame).

La suddetta assegnazione gratuita costituirà una distribuzione di dividendi riferita all'esercizio 2020, a perseguimento dello scopo di remunerazione degli azionisti di DHH.

Il dividendo in esame – ove ne sia deliberata la distribuzione – sarà messo in pagamento in data 5 maggio 2021, ad avvenuto stacco della cedola del 3 maggio 2021 e con *record date* il 4 maggio 2021. Saranno pertanto legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della predetta giornata contabile del 4 maggio 2021. La relativa assegnazione delle azioni sarà effettuata in favore degli aventi diritto per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Si precisa che, sulla base delle risposte ad interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, la assegnazione delle azioni oggetto del dividendo in esame possono non considerarsi utili in natura e pertanto non soggetti a imposizione fiscale.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L’Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo e del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
2. di rinviare a nuovo la perdita dell’esercizio 2020, pari a euro 385.127,00;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, del bilancio consolidato di gruppo *pro-forma* e della relativa documentazione accessoria;
4. previa integrazione della riserva legale di DHH (attingendo dalla riserva da sovrapprezzo azioni) sino al limite minimo di cui all’articolo 2430 del codice civile ovvero sino all’ammontare di euro 90.373,00 (corrispondente a un quinto del capitale sociale di DHH), di (i) distribuire ai soci di DHH – quale distribuzione riferita all’esercizio 2020 – un dividendo pari a complessivi euro 2.205.101,20, corrispondenti a euro 0,49 lordi per ciascuna delle azioni di DHH in circolazione, a valere sulla riserva azioni proprie di cui al patrimonio netto della Società, (ii) stabilire che il suddetto dividendo sia distribuito mediante assegnazione gratuita ai soci di n. 1 azione per ogni n. 25 azioni detenute nella Società (con arrotondamento per difetto all’unità), fino a un massimo di complessive n. 180.746 azioni oggetto di assegnazione, collettivamente rappresentative del 4% del capitale sociale di DHH, e (iii) determinare, come data di messa in pagamento del suddetto dividendo, il giorno 5 maggio 2021, ad avvenuto stacco della cedola del 3 maggio 2021 e con *record date* (data di legittimazione) il 4 maggio 2021;
5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all’organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile.”.

Secondo argomento all'Ordine del Giorno della parte ordinaria: "Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex articolo 2357 del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione conferita con delibera assembleare del 27 aprile 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, si ricorda che in data 27 aprile 2020 l'Assemblea dei Soci di DHH, *inter alia*, aveva conferito all'organo amministrativo una autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, anche al fine di intervenire tramite intermediari autorizzati per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, per la durata di massimi di 18 mesi. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno convocare l'Assemblea dei Soci affinché autorizzi nuovamente l'organo amministrativo, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione della relativa delibera, a procedere a operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente autorizzazione conferita in data 27 aprile 2020.

Di seguito sono quindi illustrati i termini e le modalità dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (a) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (b) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l'obiettivo quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH;
- (c) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (d) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare l'organo amministrativo di DHH ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni (proprie) tale da non eccedere il 15% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, del codice civile, nonché delle ulteriori disposizioni anche regolamentari applicabili – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (c.d. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato di DHH è attualmente pari a euro 451.866,90, suddiviso in n. 4.518.669 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 341.325 azioni proprie (collettivamente rappresentative del 7,55% del capitale sociale), tutte derivanti dall'operazione di *reverse take-over* realizzata da DHH nel corso dell'anno 2020, nell'ambito della quale Seeweb Holding S.r.l. – azionista di maggioranza relativa di DHH – è stata fusa per incorporazione nella Società (c.d. "fusione inversa") e, per l'effetto, le azioni di titolarità di Seeweb Holding S.r.l. sono state trasferite in capo alla Società.

Si segnala altresì che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 – oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea dei soci nell'ambito del primo argomento all'Ordine del Giorno della parte ordinaria – risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari a euro 4.928.435,00.

Si propone dunque di fissare in euro 1.000.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo totale utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea dei Soci adotterà la corrispondente deliberazione. L'organo amministrativo potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate nell'arco di tale periodo, essendo detta autorizzazione richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità

realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sull'AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e comunque con le modalità previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "Testo Unico della Finanza" (il "TUF"), dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), dal Regolamento UE n. 596 del 16 aprile 2014, nonché della relativa disciplina attuativa.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali sia comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni di DHH e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato e in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati sull'AIM Italia nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea dei Soci che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia di volta in volta vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 14 e seguenti del vigente statuto sociale di DHH, si ricorda che – ai sensi della

normativa applicabile (come richiamata dalla predetta disposizione statutaria) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto articolo 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che “*sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%*” (c.d. “*whitewash*”).

Pertanto, si informano gli azionisti di DHH che, in applicazione del citato *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal summenzionato articolo 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di tale delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'articolo 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse (e quindi sono computate) dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea dei Soci.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci di DHH in data 27 aprile 2020, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con ampia facoltà di subdelega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere a obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare), (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH, (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società, nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti,

anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:

- a. l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino a un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;
 - b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: *(i)* offerta pubblica di acquisto o di scambio; *(ii)* acquisti effettuati sull'AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita; ovvero *(iii)* con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;
 - c. l'acquisto, anche in più *tranche* e in modalità *revolving*, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
 - d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità c.d. "*revolving*"), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo e ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;
 4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;
 6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di c.d. "*whitewash*" di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel

capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Terzo argomento all'Ordine del Giorno della parte ordinaria: "Attribuzione di compenso all'organo amministrativo per l'esercizio sociale 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento posto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare l'attribuzione del compenso dell'organo amministrativo di DHH con riferimento all'anno 2021.

In proposito, si ricorda che con delibere assunte in data 30 aprile 2019 e in data 27 aprile 2020 l'Assemblea dei Soci di DHH ha deliberato, *inter alia*, di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica – oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio previsto statutariamente – un gettone di presenza di euro 500,00 per ogni riunione consiliare tenutasi, rispettivamente, nel corso dell'anno 2019 e nel corso dell'anno 2020 e a cui ciascun amministratore abbia partecipato.

Pertanto, in linea con i precedenti anni di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, si propone di attribuire a ciascun amministratore, anche per l'anno 2021, un gettone di presenza pari a euro 500,00 per ogni riunione consiliare.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di riconoscere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società un gettone di presenza pari a euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ciascuna riunione consiliare che si terrà nell'anno 2021 e a cui avrà partecipato l'amministratore interessato;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile e per quanto occorrer possa."

Quarto argomento all'Ordine del Giorno della parte ordinaria: "Adozione di un regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

In relazione al quarto argomento posto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare la proposta di adozione di un regolamento che disciplini lo svolgimento delle riunioni assembleari in seduta ordinaria e in seduta straordinaria, nel testo accluso alla presente relazione illustrativa, predisposto ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società nell'ambito dell'adunanza dello scorso 28 settembre 2020.

Si precisa che il predetto regolamento assembleare, finalizzato a stabilire le procedure assembleari ai fini di una efficiente e ordinata gestione delle relative riunioni, è coerente con le norme di legge e con l'impianto statutario di DHH, di talché l'adozione e l'implementazione del regolamento non richiede alcuna modifica allo statuto della Società.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il testo di regolamento assembleare proposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il regolamento assembleare così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di *(i)* apportare al suddetto regolamento assembleare tutte le modifiche formali e non sostanziali che di volta in volta dovessero rendersi necessarie e/o che dovessero essere richieste da una qualsivoglia competente autorità (anche di vigilanza), e *(ii)* provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa (anche regolamentare) applicabile."

Primo argomento all'Ordine del Giorno della parte straordinaria: **“Proposta di modifica degli articoli 6 (“Capitale e azioni”), 11 (“Trasferibilità e negoziazione delle azioni”), 14 (“Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto”), 15 (“Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti”), 18 (“Competenze dell’assemblea ordinaria”), 20 (“Quorum assembleari”), 21 (“Intervento all’assemblea”), 22 (“Assemblea in teleconferenza”), 23 (“Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione”), 26 (“Consiglio di Amministrazione”), 29 (“Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione”), 30 (“Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza”), 31 (“Sostituzioni degli amministratori”), 40 (“Collegio Sindacale”) e 41 (“Revisione legale dei conti”) dello statuto sociale e proposta di inserimento dei nuovi articoli 14-bis (“Obbligo e diritto di acquisto”) e 14-ter (“Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni”): *delibere inerenti e conseguenti*”**

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alle modifiche e integrazioni allo statuto sociale di DHH di seguito descritte.

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 6 (“Capitale e azioni”) dello statuto sociale di DHH

La proposta è unicamente volta alla correzione di errori materiali e ortografici.

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 11 (“Trasferibilità e negoziazione delle azioni”) dello statuto sociale di DHH

La proposta è funzionale, da un lato, a meglio esplicitare l'automatica disapplicazione delle disposizioni statutarie incompatibili con lo *status* di società con “azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” – ove detto *status* dovesse essere effettivamente ottenuto – così come, dall'altro, a dare conto delle attuali possibilità previste dall'ordinamento con riferimento all'esclusione del diritto di opzione dei soci in caso di aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale preesistente (come di recente stabilito, anche per le società con strumenti finanziari ammessi a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, dall'articolo 44 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. “Decreto Semplificazioni”).

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 14 (“Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto”) dello statuto sociale di DHH e della proposta di inserimento del nuovo articolo 14-bis (“Obbligo e diritto di acquisto”)

La proposta di modifica dell'articolo 14 deriva dalle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito, ai fini della previsione della c.d. “OPA endosocietaria”, una clausola *standard* da inserirsi in statuto nella esatta formulazione prevista dal regolamento medesimo.

Quanto precede ha pertanto comportato i necessari aggiornamenti statutari nonché l'opportunità di trasporre parte del contenuto prima previsto nell'articolo 14 del vigente statuto sociale in un nuovo articolo 14-bis, funzionale a recepire esclusivamente le previsioni in materia di obbligo e diritto di acquisto (c.d. “*sell-out*” e “*squeeze-out*” di cui agli articoli 108 e 111 del TUF; ciò con l'obiettivo di assoggettare alle inderogabili disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia esclusivamente la disciplina in materia di OPA stabilita in via obbligatoria, mantenendo invece maggiore flessibilità per le disposizioni inserite a titolo volontario.

Motivazioni della proposta di inserimento del nuovo articolo 14-ter (“Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni”) e di modifica degli articoli 18 (“Competenze dell’assemblea ordinaria”) e 20 (“Quorum assembleari”) dello statuto sociale di DHH

La proposta di modifica statutaria è anch'essa conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, le quali hanno stabilito la previsione di una espressa clausola di revoca dalle negoziazioni da inserirsi in statuto nell'esatta formulazione prevista dal regolamento e volta a prevedere (per tutte le deliberazioni a ciò finalizzate) un *quorum* deliberativo rafforzato del 90% dei partecipanti all'Assemblea.

In aggiunta, è stato previsto un ulteriore comma funzionale a stabilire ora per allora casi di eccezione al predetto *quorum* rafforzato; sono state inoltre eliminate le previsioni di cui agli articoli 18 e 20 del vigente statuto, ormai aventi natura duplicativa rispetto al nuovo articolo 14-ter.

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 15 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti") dello statuto sociale di DHH

La proposta, oltre a miglioramenti definitori e all'aggiornamento dei termini di comunicazione delle partecipazioni rilevanti secondo il disposto attualmente vigente di cui alla disciplina sulla trasparenza prevista dal TUF, ha l'obiettivo di meglio specificare le condizioni ed i termini (anche economici) funzionali alla richiesta di identificazione degli azionisti quale genericamente prevista dall'art. 83-*duodecies* del TUF, anche per le società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione.

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 21 ("Intervento all'assemblea") dello statuto sociale di DHH

La proposta di modifica statutaria è effettuata in un'ottica di ampliamento delle opportunità per gli azionisti di attiva partecipazione alla vita societaria e alle relative deliberazioni assembleari, prevedendo la facoltà – attraverso un richiamo volontario in statuto alle relative disposizioni di legge e regolamentaria applicabili – da parte della Società di designare uno o più rappresentanti ai quali gli aventi diritto possano conferire delega per la partecipazione alle riunioni, così come già previsto per le società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati.

Motivazioni della proposta di modifica degli articoli 22 ("Assemblea in teleconferenza"), 23 ("Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione"), 29 ("Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione") e 30 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza") dello statuto sociale di DHH

La proposta – in un'ottica di semplificazione e con l'obiettivo di consentire maggiori possibilità di partecipazione alle riunioni degli organi societari per via telematica – consegue alle recenti posizioni dottrinali in merito alla possibilità di tenere riunioni in via solo virtuale e dunque senza la presenza fisica dei partecipanti.

In attesa del consolidamento delle posizioni di cui sopra (e per le riunioni ove ciò dovesse essere disposto anche da appositi provvedimenti di legge) appare dunque opportuno che lo statuto sociale non ponga di per sé limitazioni assolute a riunioni tenute meramente in via virtuale e, pertanto, senza la presenza di un luogo fisico.

Coerentemente, si ritiene opportuno inserire altresì la possibilità, ove consentito dalla normativa applicabile, che i verbali di riunione siano sottoscritti dal solo segretario verbalizzante, anziché necessariamente sia dal presidente sia dal segretario di riunione (tenuto anche conto che, come detto poc'anzi, tali soggetti potrebbero non trovarsi nello stesso luogo fisico).

Motivazioni della proposta di modifica degli articoli 26 ("Consiglio di Amministrazione") e 31 ("Sostituzione degli amministratori") dello statuto sociale di DHH

La proposta di modifica dell'articolo 26, oltre ad alcuni miglioramenti definitori e formali, è conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia le quali hanno, tra l'altro, previsto:

- la nomina obbligatoria in seno all'organo amministrativo di almeno un amministratore munito dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, da preventivamente individuarsi / valutarsi positivamente da part del *Nominated Adviser* della Società;
- la presenza in capo agli amministratori – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.

Nel contempo è stato dunque previsto un maggiore onere informativo verso la Società da parte degli amministratori, anche con riferimento alla perdita dei requisiti necessari alla detenzione della carica nonché le modalità per consentire la preventiva indicazione/valutazione da parte del *Nominated Adviser* dei candidati alla carica di consigliere indipendente.

In aggiunta, nel contesto delle già necessarie modifiche statutarie, è stata colta l'occasione per: (i) ridurre il termine – da 7 a 5 giorni di calendario precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla nomina dell'organo amministrativo – entro il quale possano essere presentate le relative liste di candidati (unitamente alla correlata documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale), e ciò a vantaggio degli azionisti legittimati che intendano avvalersi di tale diritto; e (ii) precisare la possibilità che la Società proceda – alle condizioni e termini di cui alla proposta di modifica statutaria – alla nomina di amministratori "persone giuridiche" in luogo delle persone fisiche, come da orientamenti dottrinali ormai consolidati.

La proposta di modifica dell'articolo 31 è invece esclusivamente volta a meglio specificare che le disposizioni in materia di preventiva indicazione/valutazione del *Nominated Adviser* valgono anche per il caso di cooptazione dell'amministratore munito dei requisiti di indipendenza.

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 40 ("Collegio Sindacale") dello statuto sociale di DHH

La proposta, così come previsto per i componenti dell'organo amministrativo, è anch'essa conseguente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia le quali hanno, tra l'altro, previsto la sussistenza in capo ai sindaci – pena la relativa decadenza dalla carica – dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Anche in tal caso è stato previsto uno specifico onere informativo circa la perdita dei requisiti necessari alla detenzione della carica.

Con l'occasione, si è altresì ridotto il termine – da 7 a 5 giorni di calendario precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata alla nomina del Collegio Sindacale – entro il quale possano essere presentate le relative liste di candidati (unitamente alla correlata documentazione richiesta ai sensi dello statuto sociale), e ciò a vantaggio degli azionisti legittimati che intendano avvalersi di tale diritto

Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 41 ("Revisione legale dei conti") dello statuto sociale di DHH

La proposta è unicamente volta ad aggiornare il testo dello statuto sociale rispetto alla formulazione delle corrispondenti disposizioni normative.

Modifiche statutarie e diritto di recesso

In allegato alla presente relazione si riporta il testo dello statuto sociale di DHH come emendato (in modalità "Revisione") per effetto delle proposte di modifica e integrazione sopra illustrate.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

- proposta di deliberazione -

"L'Assemblea straordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il testo di statuto sociale proposto dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, le modifiche agli articoli 6 ("Capitale e azioni"), 11 ("Trasferibilità e negoziazione delle azioni"), 14 ("Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto"), 15 ("Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti"), 18 ("Competenze dell'assemblea ordinaria"), 20 ("Quorum assembleari"), 21 ("Intervento all'assemblea"), 22 ("Assemblea in teleconferenza"), 23 ("Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione"), 26 ("Consiglio di Amministrazione"), 29 ("Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 30 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza"), 31 ("Sostituzioni degli amministratori"), 40 ("Collegio Sindacale") e 41 ("Revisione legale dei conti") dello statuto sociale, nonché l'inserimento dei nuovi articoli 14-bis ("Obbligo e diritto di acquisto") e 14-ter ("Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni"), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente *pro-tempore*, con facoltà di sub-delega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari.”.

Secondo argomento all'Ordine del Giorno della parte straordinaria: "Attribuzione all'organo amministrativo di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

In relazione al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarVi in Assemblea al fine di proporre il conferimento di una delega, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e a emettere obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria o comunque danti diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell'articolo 2349 del codice civile (la "Delega").

Vi illustriamo, quindi, le modalità e i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della Delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile e in conformità allo statuto sociale di DHH, l'Assemblea dei Soci potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

- a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b. di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile e lo statuto sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del codice civile:
 - (i). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige), e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti), dell'articolo 2441 del codice civile;
 - (ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile;

- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile);
- (iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v). chiedere l'ammissione a quotazione dei *warrant* e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile:

- (i). emettere, in una o più *tranches*, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:
 - a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile;
- (iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile);
- (iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati *warrant* o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri,

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al codice civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00, ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) e/o dell'esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, in primis, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, in virtù del richiamo di cui all'articolo 2443, comma 1, del codice civile, si precisa sin d'ora che:

- (a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;

- (c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'articolo 2349 del codice civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ex articolo 2420-ter del codice civile, salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ex articolo 2420-ter del codice civile) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto

dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant* o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 del codice civile, ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo e in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, o a titolo gratuito ex articolo 2349 del codice civile, fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della Delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub 1*) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub 2*) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub 1*) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub 2*) e/o dell'esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Modifica dello statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 ("*Capitale e azioni*") del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile e anche in via gratuita ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, nonché la facoltà, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.”.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in relazione all’argomento all’Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

- proposta di deliberazione -

“L’Assemblea straordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni nei termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e alla modifica statutaria di cui al punto di delibera che segue;
2. conseguentemente, di integrare l’articolo 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

“L’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 30.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile e anche in via gratuita ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, nonché la facoltà, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente *pro-tempore*, con facoltà di subdelega anche a terzi esterni all’organo amministrativo, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse

necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

4. di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministratore *pro-tempore* a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale.”.

Milano, 26 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gian Domenico Sica)


Allegati

- Testo di regolamento assembleare;
- Testo di statuto sociale con proposte di modifica e integrazione.



Dominion Hosting Holding S.p.A.

● **SHAREHOLDERS' MEETING REGULATIONS** ●

Milan (MI), [28 April 2021]

Dominion Hosting Holding S.p.A. – Milan (MI), Via Caldera 21
Tax code and VAT no. 09150720960

TABLE OF CONTENTS

SECTION I – INTRODUCTION.....	1
1. SCOPE OF APPLICATION, NATURE AND AMENDMENTS TO THE REGULATIONS	1
SECTION II – CONSTITUTION OF THE SHAREHOLDERS’ MEETINGS	1
2. ATTENDANCE OF MEETINGS.....	1
3. VERIFICATION OF ENTITLEMENT TO ATTEND MEETINGS AND ACCESS THE MEETING VENUES	1
4. CONSTITUTION OF AND OPENING OF THE MEETING	2
SECTION III – DISCUSSIONS.....	2
5. AGENDA	2
6. DISCUSSIONS.....	3
7. DURATION, SCOPE AND NUMBER OF SPEECHES	3
8. SUSPENSION AND ADJOURNMENT OF MEETINGS.....	3
9. POWERS OF THE CHARIMAN	4
SECTION IV – VOTING.....	4
10. PRELIMINARY FULFILMENTS.....	4
11. VOTING	4
SECTION V – FINAL PROVISIONS AND ENTRY INTO FORCE.....	5
12. FINAL PROVISIONS	5
13. ENTRY INTO FORCE.....	5

SECTION I – INTRODUCTION

1. SCOPE OF APPLICATION, NATURE AND AMENDMENTS TO THE REGULATIONS

- 1.1 These regulations govern the ordinary and extraordinary shareholders' meetings and, where envisaged under the by-laws, special meetings and bondholders' meetings (respectively, "**Regulations**", and each of the above meetings considered individually as a "**Meeting**") of Dominion Hosting Holding S.p.A. ("**DHH**" or "**Company**").
- 1.2 Any amendments to these Regulations must be adopted by the Meeting, held as an ordinary meeting and called to resolve on the item placed on the agenda. Any modifications to these Regulations in accordance with the law may be resolved on directly by the Company's Board of Directors in office.
- 1.3 To guarantee the smooth running of Meetings and for all matters not expressly envisaged under these Regulations, the chairman of the Meeting ("**Chairman**") must adopt – as required by law and by the Company's by-laws – the measures and solutions deemed most appropriate. In cases in which the Chairman submits, to a vote by the Meeting, objections concerning procedures or matters governed by these Regulations, the Meeting must vote with the majority of the share capital attending.

SECTION II – CONSTITUTION OF THE SHAREHOLDERS' MEETINGS

2. ATTENDANCE OF MEETINGS

- 2.1 In accordance with the Company's by-laws and applicable laws, parties who have the right to vote in accordance with applicable legislation, or their proxies – who must present appropriate documentation issued by the intermediaries in charge or proxies – have the right to attend Meetings.
- 2.2 No formalities are required for the attendance of members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the Company; of the common representative of the special shareholders and the bondholders, if any; and of the audit firm representative. Directors of the Company and other group companies, members of the Boards of Directors and Boards of Statutory Auditors, and employees of other group companies or other parties can also attend Meetings if their attendance is deemed useful by the Chairman for the meeting or concerning the topics to be discussed.
- 2.3 With the consent of the Chairman, experts, financial analysts and journalists can attend, upon authorisation, single Meetings. Authorisation requests must be made at the Company's registered office within one day preceding the date of the Meeting. Individuals who are authorised to attend must be identified by the Company employees at the entrance to the premises where the Meeting is held and, if applicable, collect the appropriate control pass to be exhibited upon request.
- 2.4 The Chair, before presenting the agenda items, must inform the Meeting that the parties and individuals as per Articles 2.2 and 2.3 above are attending the Meeting.

3. VERIFICATION OF ENTITLEMENT TO ATTEND THE MEETINGS AND ACCESS THE MEETING VENUES

- 3.1 Unless otherwise specified in the call to the meeting, those attending must be identified and their right to attend verified in the place of the Meeting at least one hour prior to the time set for the beginning of the Meeting.
- 3.2 So as to facilitate the verification of the powers of representation of those attending the Shareholders' Meeting as legal or voluntary representatives of shareholders, these individuals must send the documentation demonstrating these powers to the company secretary at least 3 (three) business days before the date set for the Meeting.
- 3.3 Personnel appointed by the Company will be responsible for identifying those attending Meetings, verifying that they have the right to attend, and keeping the order. The personnel in charge will issue any documentation that must be kept during attendance at the Meeting.
- 3.4 Anyone who leaves the Meeting venue for any reason must notify the personnel appointed by the

Company so that they can verify that the legal quorum is still met.

- 3.5 Unless otherwise decided by the Chairman, photo, video, or similar equipment and recording devices of any kind may not be used at the Meeting venue, without prejudice to devices required to take the meeting minutes. Mobile phones must be switched off at the beginning of the Meeting.

4. **CONSTITUTION OF AND OPENING OF THE MEETING**

- 4.1 At the time indicated in the notice of call to the meeting, the Chairman of the Company's Board of Directors must chair the Meeting; if he is absent, the Meeting must be chaired by the individual who is designated to replace the chairman as per the Company's by-laws or, failing that, by the individual appointed by the Meeting.
- 4.2 The Chairman must be assisted in drafting the meeting minutes by a secretary, even if this individual is not a shareholder, except in cases in which, in accordance with applicable law, the meeting minutes must be drawn up by a notary who, in such cases, also acts as secretary of the Meeting. The secretary and the notary can be assisted by individuals they trust and make use of recording devices.
- 4.3 The Chairman may be assisted by the directors, statutory auditors, executives and employees of the Company who are authorised to participate, as well as by specially invited external experts and/or consultants, having them explain the agenda items and answer questions posed in relation to specific items.
- 4.4 If the personnel in charge of verifying individuals' right to attend the meeting have objections in this sense, the Chairman must resolve these matters before turning to the agenda items.
- 4.5 The Chairman must announce the number of shareholders, individuals holding voting rights, and the number of shares present and the share of capital represented by those attending, and must ensure that the Meeting is duly constituted.
- 4.6 If a quorum is not reached, the Chairman, as a rule, must wait 30 (thirty) minutes from the time indicated for the start of the Meeting to notify the attendees and postpone the discussion of the agenda items to the next call to the meeting.
- 4.7 If the Chairman ascertains that the meeting is quorate, he must then open the Meeting and read out the agenda.

SECTION III – DISCUSSIONS

5. **AGENDA**

- 5.1 The Chairman and, at his invitation, those who are assisting him as per Article 4.3 above, must explain the agenda items and the proposals submitted for approval by the Meeting.
- 5.2 In putting the agenda items and proposal to discussion, the Chairman may propose that the Meeting follow a different order than that contained in the call the notice of call, deciding that all or some of the agenda items be discussed together or that the discussions take place separately for each individual agenda item.
- 5.3 The order of items under discussion cannot be changed beyond what is envisaged under Article 5.2 above.
- 5.4 Unless the Chairman deems it appropriate, or a specific request is submitted to and approved by a majority of the share capital represented at the Meeting, the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and of other corporate bodies of the Company or other documentation pertaining to the Meeting discussions will not be read out as they will be made available to DHH shareholders within the terms and in the manner envisaged under applicable laws and regulations and, in any case, prior to the meeting.

6. **DISCUSSIONS**

- 6.1 The Chairman conducts Meetings and moderates discussions by giving the floor to those who request

it as per this Article 6, ensuring their right to speak.

- 6.2 Individuals entitled to the right to vote and individuals as per Article 2.2 of these Regulations have the right to request the floor regarding topics under discussion and, once the Chairman has given them the floor, to make comments and proposals provided that they are pertinent to the agenda items under discussion.
- 6.3 Those who wish to take the floor, except for the individuals as per Article 2.2 of these Regulations (not including the common representative of the special shareholders or the bondholders, if any), must inform the Chairman of the topic they intend to address by raising their hand and expressly indicating the agenda item with regard to which they wish to make a statement. This must not be before the Chairman has read out the agenda items and has declared the discussions closed concerning the agenda item on which the individual requests to take the floor. In granting the floor, the Chairman must follow the order in which the requests were made.
- 6.4 If the Chairman deems it appropriate based on the circumstances and so as to conduct the Meeting more efficiently, he may request that those who intend to make statements as per Article 6.2 above do so in writing.
- 6.5 The Chairman, and any anyone assisting him as per Article 4.3 above, may respond to the speakers at the end of all the speeches concerning the agenda items, or after each of them has spoken (as deemed appropriate by the Chairman).

7. DURATION, SCOPE AND NUMBER OF SPEECHES

- 7.1 Each shareholder of DHH has the right to speak regarding each agenda item.
- 7.2 Each speaker may speak for up to 5 (five) minutes. However, the Chairman President, taking into account the subject matter, the importance of each agenda item, and the number of attendees who request to speak, can at his discretion decide to allow each person to speak for a different period of time. After such time has passed, the Chairman can then invite the speaker to finish in 3 (three) minutes.
- 7.3 The Chairman can allow the speaker an additional 2 (two) minutes maximum to state his position.
- 7.4 Speeches must be clear, concise, and strictly relevant to the agenda items.
- 7.5 Those who requested the floor may reply only once and for no more than 3 (three) minutes.
- 7.6 If any attendees request very detailed information that the Chairman is unable to provide, the Chairman can suggest professionals whom the attendees can seek out directly to assist them in this regard.
- 7.7 The provisions of this Article 7 do not apply to the individuals as per Articles 2.2 and 2.3 of these Regulations (not including the common representative of the special shareholders or the bondholders, if any).

8. SUSPENSION AND ADJOURNMENT OF MEETINGS

- 8.1 Meeting discussions normally take place in a single meeting. The Chairman may suspend the meeting for a period of no longer than 3 (three) hours to prepare responses to speeches made. If the Meeting continues for more than 8 (eight) hours – and if deemed appropriate based on the circumstances and in order to better conduct the Meeting – the Chairman may suggest adjourning the meeting as per Article 8.2 below.
- 8.2 Without prejudice to Article 2374 of the Italian Civil Code, the Meeting, with the favourable vote of the majority of the capital represented, may decide to adjourn the Meeting to another date in any cases in which it is deemed appropriate, setting the place, the day and time for the Meeting to continue. This adjournment, even if longer than 5 (five) days, must be in line with the reasons for the adjournment and in any case must not be for longer than 30 (thirty) days.

9. POWERS OF THE CHAIRMAN

- 9.1 In addition to the provisions under these Regulations and the Company's by-laws, the Chairman is responsible for conducting the Meeting in an orderly fashion so as to guarantee that the Meeting is properly carried out and that the attendees rights are respected and duties fulfilled.
- 9.2 In accordance with Article 9.1, the Chairman may take the measures he deems most suitable according to the circumstances. Specifically, he can take the floor away if an attendee speaks without having the right to do so or continues to speak once he has gone over the maximum time envisaged under this Regulations or the time that was assigned.
- 9.3 The Chairman can take away the floor after warning the individual if the speech is clearly irrelevant to the agenda item being discussed and in all cases in which the attendee uses inappropriate or insulting words, makes threats, or incites to violence and disorder.
- 9.4 If attendees prevent others from discussing or provoke, through behaviour, a situation that prevents the Meeting from being duly conducted, the Chairman must call them to order and to comply with these Regulations. If this warning is not heeded, the Chairman must then order the removal of the individuals from the meeting room for time in which that agenda item is being discussed. The shareholder who has been removed may appeal to the Meeting that must resolve on the matter with a majority of the share capital represented.
- 9.5 If situations occur at the Meeting that hinder the discussions, the Chairman may suspend the Meeting.
- 9.6 The Chairman, also for the purposes of this Article 9, may set up a special presidency office with the task of assisting him in his functions, and he may require the use of projection equipment at the Meeting venue, giving instructions for several rooms to be set up (if necessary), provided that suitable audio/video systems are in place and that all of the attendees can follow and take part in the discussions on the agenda items.
- 9.7 Once the speeches, responses and possible replies have finished, the Chairman must then declare the discussion closed.

SECTION IV – VOTING

10. PRELIMINARY FULFILMENTS

- 10.1 Before allowing voting to start, the Chairman must readmit those excluded as per Article 9. The measures under Article 9 of these Regulations may be adopted, where the conditions are met, also during voting.
- 10.2 Voting on each agenda item must take place after the discussion on each agenda item is closed. Depending on the circumstances, the Chairman can also decide that voting will take place after all the agenda items have been discussed.

11. VOTING

- 11.1 Voting must take place using an open ballot system and taking into account the number of votes to which each shareholder is entitled.
- 11.2 The Chairman must establish how votes are to be expressed and how they are to be gathered and counted, also be appointing, where deemed appropriate, an adequate number of scrutineers selected from among the individuals as per Article 2.2. He may also set a deadline within which votes must be cast. At the end of the voting, the votes must be counted, after which the Chairman, also assisted by the secretary or notary, must announce the voting results to the Meeting.
- 11.3 Each person entitled to vote can vote only once with all their votes. In any case, representatives of trust companies and proxies who vote for other may declared that they are voting differently with a part of their votes, in accordance with the instructions that they received from the person who granted the proxy or delegation.
- 11.4 Votes cast in any other way that that indicated by the Chairman must not be counted.

- 11.5 Once the voting has finished, the Chairman must announce the results, declaring that the item has been approved if it is approved by the majority required by law or by the Company's by-laws.
- 11.6 Once all the agenda items have been examined as per the Articles above, the Chairman must declare the Meeting closed.

SECTION V – FINAL PROVISIONS AND ENTRY INTO FORCE

12. FINAL PROVISIONS

- 12.1 The Articles of these Regulations that make reference to the Company' directors and statutory auditors will apply, insofar as they are applicable, to the members of the management body and of the supervisory body if the Company adopts a two-tier model, and to the members of the Board of Directors and to the members of the Management Control Committee, if DHH adopts a one-tier model.
- 12.2 Any matters not expressly addressed in these Regulations will be governed by applicable provisions of law and regulations and by the Company's by-laws.

13. ENTRY INTO FORCE

- 13.1 These Regulations were approved by DHH Shareholders' Meeting of [28 April 2021] and will become effective on [29 April 2021].

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Dominion Hosting Holding S.p.A.", in forma abbreviata "DHH S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di Milano.

Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la prestazione, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate, in via prevalente, di servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed, particolare, in via meramente esemplificativa ma non limitativa, di servizi telematici ed informatici di qualsiasi genere e natura, la creazione di strutture operative per la fornitura di servizi hardware e software ivi compresi i servizi di web-hosting, l'assistenza a terzi per servizi telematici ed informatici;
- 2) l'attività di holding finanziaria e cioè l'acquisizione e la gestione in proprio di partecipazioni in società od imprese, nei limiti di legge;
- 3) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario ed organizzativo delle società facenti parte del medesimo gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge;
- 4) il rilascio di garanzie di qualsiasi genere e di fidejussioni a favore delle società facenti parte del medesimo gruppo cui essa appartiene, nei limiti di legge;
- 5) la fornitura ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di analisi, predisposizione, assistenza e coordinamento in materia di ricerca di soluzioni finanziarie, di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni in Italia e all'estero, di management, di elaborazione dati, di strategia a breve, medio e lungo termine, di formazione delle risorse umane;
- 6) l'attività esecutiva e l'organizzazione materiale per la gestione, il sollecito e il recupero dei crediti per conto delle società del gruppo.

La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività:

- (i) l'attività di ideazione, gestione e manutenzione di portali Internet nonché di commercializzazione di domini Internet;
- (ii) lo svolgimento di attività commerciali per via elettronica, quali il commercio di beni, la prestazione di servizi e la distribuzione on-line di contenuti digitali;
- (iii) la prestazione di servizi informatici nel settore delle telecomunicazioni, ivi inclusa la fornitura di accessi ad Internet e di servizi per Internet.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale ammonta a euro ~~-451.863.866,-940~~ ed è diviso in numero ~~4.518.634-669~~ azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile. L'assemblea straordinaria in data 28 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro [30.000.000,00] comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice

Civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Le azioni possono essere soggette a pegno, usufrutto o sequestro. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Articolo 7 - Strumenti finanziari. Categorie di azioni

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma sesto, del Codice Civile ovvero strumenti finanziari di cui all'art. 2349, comma secondo, del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative. L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l'"AIM Italia" e "Borsa Italiana"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse – secondo la legge *pro tempore* vigente - il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale

preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, "la disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, con riferimento agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente").

Articolo 14-bis - Obbligo e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli artt. 108 (con eccezione del comma 5) e 111 TUF nonché l'art. 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli artt. 108 e 111 TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'art. 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai

sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'art. 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

~~Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune e necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.~~

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108~~6~~, commi 1 e 2, TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

~~La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.~~

~~Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".~~

~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.~~

~~I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.~~

~~Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.~~

~~La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.~~

~~Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.~~

~~Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.~~

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF in materia.

Articolo 14-ter - Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

Articolo 15 - Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti ed identificazione degli azionisti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento ~~dell'AIM-Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato~~ ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli "aAzionisti sSignificativi" (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia ~~quale~~ la **"Partecipazione Significativa"** ~~(come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia)~~ è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5-quattro giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità ~~previste~~ ea dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della Ppartecipazione di cui al comma precedente Significativa, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

~~La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.~~

La società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della società.

La società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 26, in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre – anche per estratto se consentito dalla disciplina vigente – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Milano Finanza o Italia Oggi.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero i relativi strumenti finanziari per i quali deve svolgersi l'assemblea non siano ammessi a quotazione su di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5_u del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando ~~che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia quanto altro previsto dal precedente articolo 14-ter del presente statuto.~~

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 – Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt.

2368 e 2369 del Codice Civile, fermo restando quanto altro previsto dal precedente articolo 14-ter del presente statuto.

I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

~~Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero ricorrendone particolari condizioni Borsa Italiana decida diversamente.~~

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Nei casi di legge – ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto di un numero pari di membri in caso di parità di voto il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero di chi presiede la riunione) varrà doppio.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia – scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (**"Amministratore Indipendente"**).

La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro il 7°quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (**"Lista di Maggioranza"**) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero

progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.

In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa adunanza.

Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e/o il segretario.

È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto, nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del Codice Civile e l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo .

L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del Codice Civile.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva e concorrente con l'assemblea straordinaria, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori

e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati e del Direttore generale, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 39 - Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati *etc.* si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile. Fermi restando i *quorum* previsti dal presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 40 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro il 7°quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo-registro a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 42 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 43 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.